

**REGIONE
PIEMONTE**

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 235

Adunanza 15 dicembre 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 10:05 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Augusto FERRARI, Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Giovanna PENTENERO, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

(Omissis)

D.G.R. n. 50 - 6156

OGGETTO:

Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 e D.G.R. n. 46 - 5662 del 25 marzo 2002 - Approvazione disciplina per la designazione dell'esperto del settore sanitario quale componente delle Commissioni di esami per la qualifica per Operatore socio sanitario (O.S.S.).

A relazione dell' Assessore SAITTA:

Premesso che:

- con l'Accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2001 è stata individuata la figura dell'Operatore socio sanitario (O.S.S.) ed è stata disciplinata la relativa formazione professionale;
- all'art. 12 del citato Accordo Stato-Regioni viene previsto che gli allievi a fine corso sono sottoposti ad una prova d'esame da parte di apposita commissione d'esame, la cui composizione è individuata dal provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato dall'assessorato regionale alla sanità ed uno dall'assessorato regionale alle politiche sociali;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 46- 5662 del 25 marzo 2002 ha recepito il citato Accordo Stato-Regioni e ha approvato le linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di O.S.S.;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 31 - 2441 del 27 luglio 2011, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 6-4702 del 27 febbraio 2017, e con la D.G.R. n. 27 – 2947 del 22 febbraio 2016 è stata approvata la nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici, da applicarsi anche agli esami di qualifica per i quali è prevista una commissione integrata, con componenti designati dalle Direzioni regionali competenti per materia, come nel caso del profilo professionale dell'O.S.S.

Considerata la necessità di individuare una procedura amministrativa maggiormente semplificata per la designazione dell'esperto del settore sanitario, vista l'attività piuttosto impegnativa e concentrata particolarmente in pochi mesi dell'anno, attivando i necessari confronti con gli uffici competenti ad istituire le commissioni d'esame, al fine di assicurare un opportuno raccordo delle scelte operate.

Dato atto che, a seguito dell'approvazione della citata D.G.R. n. 46- 5662 del 25 marzo 2002:

- la Direzione regionale Sanità ha instaurato una stretta collaborazione con i Collegi provinciali dell'IPASVI e delle Ostetriche per l'individuazione dell'esperto del settore sanitario, prevedendo che siano gli stessi Collegi ad individuare l'esperto tra i professionisti sanitari che risultano iscritti nei relativi albi professionali;
- è stato costituito un gruppo di lavoro, composto dalla Regione – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR - e da alcuni rappresentanti dei Collegi IPASVI e delle Ostetriche, allo scopo di elaborare una proposta concernente la disciplina per la designazione dell'esperto del settore sanitario;
- il suddetto gruppo ha elaborato una proposta, come da documentazione agli atti della Direzione Sanità, relativa ai requisiti che devono possedere gli esperti del settore sanitario e alle modalità procedurali per la costituzione dell'elenco regionale degli esperti individuati.

Ritenuto di approvare, pertanto, l'allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale, concernente la disciplina per la designazione dell'esperto del settore sanitario, nel rispetto della normativa regionale di settore e dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001;

visto l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001;

vista la L.R. n. 23/2008;

visto l'art. 59 della L.R. n. 22/2009;

vista la D.G.R. n. 46 – 5662 del 25 marzo 2002;

vista la D.G.R. n. 31 – 2441 del 27 luglio 2011;

vista la D.G.R. n. 27 – 2947 del 22 febbraio 2016.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voi unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 46 – 5662 del 25 marzo 2002 e nel rispetto dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001, la disciplina per la designazione dell'esperto del settore sanitario quale componente delle Commissioni di esami per la

qualifica di Operatore socio sanitario (O.S.S.), di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare mandato alla Direzione Sanità di adottare tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Advocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 15 dicembre 2017.

cr/EN



ALLEGATO A

**DISCIPLINA PER LA DESIGNAZIONE DELL'ESPERTO DEL SETTORE SANITARIO
NELLE COMMISSIONI D'ESAME DI QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO
SANITARIO (O.S.S.)**

ACCORDO STATO - REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2001 – D.G.R. N. 46 – 5662 DEL 25 MARZO 2002

1. INTRODUZIONE

Il presente documento scaturisce dall'esigenza di semplificare la procedura amministrativa di designazione dell'esperto del settore sanitario, quale componente delle commissioni d'esame di qualifica professionale per O.S.S., come previsto dalla D.G.R. n. 46 – 5662 del 25 marzo 2002, che ha recepito l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001.

Con l'approvazione delle deliberazioni di G.R. n. 31 – 2441 del 27 luglio 2011 e n. 27 – 2947 del 22 febbraio 2016 si è provveduto ad approvare la disciplina sulle commissioni esaminatrici, in applicazione della L.R. 22/2009, art. 59, garantendo la presenza di ulteriori componenti nel rispetto di specifiche normative di settore.

Nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, i requisiti degli esperti del settore sanitario, nonché le modalità procedurali connesse alla loro designazione, sono stati definiti d'intesa tra la Regione, Settore competente "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR", e i rappresentanti del Collegi IPASVI e delle Ostetriche, nell'ambito del gruppo di lavoro all'uopo costituito.

**2. PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DELL'ESPERTO
DEL SETTORE SANITARIO**

Allo scopo di semplificare l'attività amministrativa connessa alla designazione dell'esperto del settore sanitario, si è ritenuto opportuno predisporre un elenco regionale dei relativi esperti.

L'elenco sarà costituito sulla base delle procedure e delle modalità di seguito indicate:

- con apposito provvedimento del Settore regionale competente sarà approvato un avviso regionale, sulla base del quale gli interessati, in possesso dei requisiti definiti al punto 3. successivo, presenteranno le loro candidature;
- per la verifica dei requisiti formali posseduti dai diversi candidati sarà costituito un nucleo di valutazione, composto da rappresentanti della Regione e dei Collegi IPASVI e delle Ostetriche già facenti parte del gruppo di lavoro sopra richiamato;
- l'elenco regionale, approvato con apposito provvedimento del Settore regionale competente, avrà una durata quinquennale e potrà essere aggiornato prima della scadenza qualora se ne rilevasse la necessità;
- i professionisti, in possesso dei requisiti di cui al punto 3. successivo, saranno riportati nell'elenco regionale sulla base del Collegio professionale di appartenenza, con ordine alfabetico e con indicazione della loro residenza;



- coloro i quali sono stati designati esperti del settore sanitario prima della presente regolamentazione dovranno, in ogni caso, presentare la propria candidatura per essere iscritti nel citato elenco regionale.

3. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ESPERTI DEL SETTORE SANITARIO

Al fine dell'iscrizione nell'elenco regionale dell'esperto del settore sanitario occorre che i professionisti Infermiere/Ostetrica siano in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo professionale di Infermiere/Ostetrica;
- prestazione di attività lavorativa nell'esercizio della professione di Infermiere/Ostetrica di almeno 12 mesi presso S.S.N., strutture sanitarie o socio-sanitarie, autorizzate/accreditate, pubbliche o private, oppure di almeno 24 mesi nel caso di esercizio della libera professione;
- l'anzianità di servizio dovrà essere maturata, anche in modo non consecutivo, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza.

Saranno considerati requisiti aggiuntivi:

- a. Possesso di titoli di Master di I Livello afferenti al settore sanitario;
- b. Possesso di titoli di Master II Livello afferenti al settore sanitario;
- c. Possesso della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche;
- d. Docenza presso i corsi per Operatore socio sanitario;
- e. Pregressa esperienza come esperto del settore sanitario negli esami di qualifica O.S.S.

L'interessato dovrà dichiarare, in fase di istanza, il possesso dei requisiti di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 46 T.U. – DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

4. PROCEDURE PER LA DESIGNAZIONE DELL'ESPERTO DEL SETTORE SANITARIO

I professionisti inseriti nell'elenco regionale, approvato dal Settore regionale competente, potranno essere designati come commissari per le specifiche sessioni d'esame di qualifica per Operatore socio sanitario, in qualità di esperto del settore sanitario.

Considerato che l'attività connessa alla designazione dell'esperto richiede tempi congrui al fine di acquisire la disponibilità del professionista interessato inserito nell'elenco regionale e di predisporre gli atti necessari per la designazione, è indispensabile che gli enti preposti alla nomina delle commissioni di esame provvedano a trasmettere al Settore regionale competente le richieste di designazione, corredate dalle schede/calendario degli esami, entro 30 giorni prima dello svolgimento dell'esame finale.



In continuità con l'attività amministrativa già espletata negli anni pregressi, i Collegi professionali collaboreranno con il Settore regionale competente per l'individuazione dell'esperto del settore sanitario tra i professionisti inseriti nel citato elenco regionale.

Nell'individuare il professionista da designare si dovrà tener conto, per quanto possibile, del criterio di rotazione degli incarichi, privilegiando coloro che da maggior tempo non hanno ricevuto incarichi per tale attività. Tale principio dovrà essere temperato con il criterio di economicità della scelta, laddove possibile, individuando il professionista la cui residenza sia più vicina alla sede d'esame. Sarà possibile derogare ad entrambi i criteri in casi di urgenza di nomina o per particolari necessità legate alla difficoltà di reperimento di professionisti disponibili.

Sarà cura del Settore regionale competente comunicare agli enti preposti alla nomina delle commissioni d'esame di qualifica il nominativo dell'esperto del settore sanitario designato.

5. COMPENSI E ADEMPIMENTI DEL COMMISSARIO - ESPERTO DEL SETTORE SANITARIO

Secondo quanto disposto con deliberazione di G.R. n. 31 - 2441 del 27 luglio 2011, art. 6, all'esperto del settore sanitario, quale componente delle commissioni di qualifica O.S.S., è prevista la corresponsione di un gettone di presenza, nonché il rimborso delle spese di viaggio documentate a partire dai 10 km.

Stante quanto sopra, i professionisti designati esperti del settore sanitario di norma dovranno svolgere tale incarico fuori dall'orario di servizio.

Come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., i professionisti designati esperti - quali dipendenti delle Aziende sanitarie regionali - non potranno svolgere l'incarico retribuito se lo stesso non sia stato conferito o previamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.

Tenuto conto che l'attività oggetto dell'incarico richiede professionalità specifiche rinvenibili nei professionisti infermieri ed ostetriche, quali figure professionali sanitarie che operano in stretta collaborazione con il profilo dell'O.S.S., si ritiene possibile lo svolgimento del suddetto incarico anche in orario di servizio da parte dei professionisti dipendenti delle Aziende sanitarie regionali, utilmente inseriti nell'elenco regionale. In tale caso, all'esperto del settore sanitario non verrà corrisposto alcun compenso da parte dell'ente gestore del corso.

E' onere del professionista designato, appena ricevuto l'incarico, comunicare alla propria amministrazione di appartenenza, l'oggetto dello stesso, il calendario d'esame e il compenso lordo presunto ai fini delle comunicazioni previste dal comma 12, dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Al fini dell'assunzione di incarico di commissario, l'esperto designato dovrà produrre, previa visione dell'elenco degli allievi ammessi all'esame di qualifica, una dichiarazione sostitutiva di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000), unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, che attesti l'assenza di conflitti di interessi dovute, in particolare, a:

- relazioni di vincolo matrimoniale, parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più allievi ammessi all'esame di qualifica;
- docenza nel corso di formazione in esame o impartito lezioni private agli allievi ammessi all'esame di qualifica;
- rapporto di lavoro dipendente o di consulenza e/o collaborazione con l'agenzia formativa del corso in esame negli ultimi 12 mesi dalla data di inizio dell'esame di qualifica.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized name, possibly starting with 'D'.

